



Estratto esecutivo
inviato il
- Proc.Gen.
- Proc. Rep. Trib.

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

Il giorno 30 del mese di aprile dell'anno 2012

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione 3[^] Penale

così composta

Dott. Laura	CERINI	Presidente
Dott. Annamaria	ACERRA	Consigliere
Dott. Flavio	MONTELEONE	Consigliere

ha pronunciato in udienza camerale la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

CORTE DI APPELLO DI ROMA
Cancellaria Centrale Penale
"Ai sensi dell'art. 206 T.U. sulle
spese di giustizia si attesta
l'avvenuto pagamento dei diritti
per un importo di € 31,31"

1
n. a ROMA
El dom c avv

LIBERO - PRESENTE

Difeso da Adv.

COMUNE DI ROMA nella persona del Sindaco pt - Cost 15.7.2010
El dom c/

sede dell' AVVOCATURA COMUNALE
ROMA

difensore della Parte Civile Adv

presente

- Parte Civile
El. dom c dif e proc spec Avv
Via

difensore della Parte Civile Avv
Avv

sost

- Parte Civile
El. dom c dif e proc spec Avv

5 ROMA

difensore della Parte Civile Avv
Avv

sost

- Parte Civile
El. dom c dif e proc spec

difensore della Parte Civile Avv
Avv

sost

El dom c dif e proc spec
nq es.te p.p. sui minori

e

- Parte civile

difensore della Parte Civile Avv
Avv 1

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale Gip di Roma del 25/01/2011 che così statuiva :

Dispositivo dichiara l'imputato responsabile dei reati ascritti, unificati dal vincolo della continuazione, lo condanna a anni 2 di recl. oltre al pagam. delle spese processuali ordina che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per i termini e alle condizioni di legge condanna l'imputato al risarcimento del danno nei confronti di tutte le pp.cc. costituite per la cui determinazione rimette le parti innanzi al giudice civile competente

*Conclusioni del Procuratore Generale: conferma sentenza quanto ai reati di falso e favoreggiamento.
Assoluzione perché il fatto non costituisce reato quanto al reato di abuso in atti d'ufficio*

Conclusioni della Parte Civile: conferma sentenza - come da conclusioni in atti

Conclusioni del Responsabile Civile:

Conclusioni della Difesa: riformarsi la sentenza. Assoluzione per non avere commesso il fatto



IN FATTO E IN DIRITTO

Con sentenza in data 25 gennaio 2011 il GUP del Tribunale di Roma ha condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati: 1) artt. 110-479-61 n.2 cp per aver in concorso con separatamente giudicata, in qualità di direttore dell'ufficio dei detenuti e del trattamento del Provveditorato Regionale istigato la medico di turno in servizio presso la struttura di medicina protetta dell'Ospedale Roma, ad indicare falsamente nell'esame obiettivo riportato nella cartella clinica redatta all'ingresso del paziente dati sulle condizioni fisiche del detenuto palesemente false in relazione alle reali condizioni del paziente e in evidente contrasto con quanto indicato nella cartella infermieristica redatta presso lo stesso reparto e con i rilievi obiettivi dei sanitari della Casa Circondariale e dei sanitari del pronto soccorso dell'Ospedale ; in particolare certificava "condizioni generali buone, stato di nutrizione discreto, decubito indifferente, apparato muscolare tonico trofico, apparato urogenitale n.d.r.", mentre in realtà era allettato in decubito obbligato, cateterizzato, impossibilitato alla stazione eretta e alla deambulazione, con apparato muscolare ipotrofico; falso finalizzato a far apparire sussistenti le condizioni previste dal protocollo organizzato della struttura protetta sottoscritto tra il il direttore generale della ASL ; 2) artt. 110- 323, co 1 e 2, cp perché in concorso con , nelle rispettive qualità indicate, recandosi il personalmente in orario extralavorativo, il sabato pomeriggio alle ore 18,00, presso la struttura di medicina protetta del e redigendo la richiesta di disponibilità del posto letto per il ricovero in detta struttura di che era ricoverato al pronto soccorso del e la disponendo il ricovero attraverso il falso descritto al capo che precede, in violazione delle norme di legge che prescrivono la veridicità delle attestazioni sanitarie e in violazione del protocollo organizzativo della struttura di medicina protetta del che prevede il ricovero in detta struttura solo di pazienti che necessitano di ricovero programmabile per patologie mediche e chirurgiche con esclusione dei pazienti in situazioni cliniche di acuzie come i , procuravano al suddetto intenzionalmente un danno ingiusto di rilevante gravità, consistente in un ricovero in struttura inadeguata alla cura delle patologie manifestate; 3) artt. 110-378 cp perché in concorso con

, tutti separatamente giudicati, aiutava gli appartenenti alla polizia penitenziaria autori dei reati di lesioni e abuso di autorità in danno di ad eludere le investigazioni dell'Autorità; in particolare il e la con le condotte innanzi descritte, gli altri imputati, in servizio presso la struttura di medicina protetta del , omettendo di trasferire in reparto idoneo alle condizioni di salute critiche del paziente ed estraneo all'amministrazione penitenziaria, nonché tutti omettevano di riferire all'A.G. la commissione dei reati di lesioni e abuso di autorità contro arrestati o detenuti di cui erano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, fatti accertati in Roma dal 17 al 22 ottobre 2009.

Il primo giudice ha così ricostruito in fatto la vicenda sulla scorta dei risultati delle indagini:

- era arrestato il 15 ottobre 2009 alle ore 23,30 dai CC di Roma Appia e per motivi logistici veniva portato nelle celle di sicurezza della stazione di Tor Sapienza;
- durante la notte diceva di sentirsi male e il carabiniere di turno, contro il suo volere, chiamava il 118; il sanitario, dopo averlo visitato, proponeva il ricovero, che però rifiutava;
- la mattina del 16 ottobre, veniva condotto nelle celle del Tribunale di Piazzale Clodio per l'udienza di convalida e in quel momento, per come concordemente riferito dai carabinieri e dagli agenti di polizia penitenziaria escussi, l'arrestato non palesava particolari problemi di salute ;
- dopo l'udienza di convalida, sentendosi male era visitato dal medico presente nel palazzo di giustizia ,dott. , che certificava "si rilevano lesioni ecchimotiche in regione palpebrale inferiore bilateralmente di lieve entità e colorito purpureo, riferisce dolore e lesioni anche alle regioni sacrali, agli arti inferiori, ma rifiuta anche l'ispezione, evasivamente riferisce che le lesioni conseguono ad un'accidentale caduta per le scale avvenuta ieri". Dalle sit rese da altri detenuti presenti nelle celle del Tribunale si apprendeva che insistentemente, in attesa di essere condotto innanzi al giudice per la convalida, aveva chiamato le guardie; in particolare poi un detenuto, tale , nel corso dell'incidente probatorio aveva riferito che spintonato dagli agenti della polizia penitenziaria era caduto, riportando anche una ferita e lui aveva avuto modo di

notare macchie di sangue sui pantaloni, circostanza che poi aveva trovato riscontro negli accertamenti eseguiti;

- era stato quindi trasferito a _____, ove vi faceva ingresso alle ore 16,05; era stato visitato dal sanitario _____ che, dopo aver constatato lesioni alla schiena, in particolare una vertebra fuori dal normale asse, aveva ritenuto necessario disporre ai sensi dell'art. 17 dell'ordinamento penitenziario un ricovero urgente per eseguire una visita neurologica e una radiografia; nell'occasione il _____ riferiva al sanitario di essere caduto il giorno precedente per le scale a causa dell'uso del rivotril;

- il _____ disponeva che il ricovero avvenisse senza ambulanza perché era in grado di camminare; si erano a quel punto verificate anomale difficoltà per l'esecuzione del ricovero in quanto il personale militare rappresentava che non vi era la disponibilità di un autista con patente D abilitato alla guida dei furgoni e insisteva anche perché il ricovero avvenisse il giorno successivo; il sanitario, ritenendo che il ricovero fosse urgente, aveva allora chiamato il direttore dell'istituto dott. _____ che, informatosi della mancanza di personale per il ricovero con il furgone dell'amministrazione, gli aveva consigliato di disporre il ricovero con l'ambulanza, modalità che lui avrebbe autorizzato; il ricovero con tale modalità era disposto alle ore 16,15, ma il fax per chiedere l'ambulanza veniva trasmesso solo alle 18,35 in quanto secondo gli agenti avevano a disposizione sei ore per l'inoltro della richiesta; l'ambulanza arrivava alle successive ore 19,50 e nell'attesa _____ su disposizione del sanitario rimaneva appoggiato in una cella vicino alla medicheria senza bere e mangiare, anche su questo aspetto era sorto tra sanitario e personale della polizia penitenziaria uno scontro perché gli agenti pretendevano che il sanitario compilasse la cartella clinica per consentire l'ingresso di _____ in sezione;

- _____ i era giunto alle ore 20,00 all'ospedale _____ e dopo la visita aveva rifiutato il ricovero facendo rientro in istituto alle ore 23,30;

-il giorno successivo, il 17 ottobre, _____ era stato visitato da altro medico dell'istituto che nuovamente ne aveva disposto il ricovero urgente; alle 11,50 aveva nuovamente fatto ingresso nell'ospedale _____ accettando il ricovero; alle successive ore 19,45, per asseriti problemi di piantonamento e mancanza di posti letto disponibili, era stato trasferito al reparto protetto del _____, ove dopo cinque giorni era morto.

6



La condotta contestata all'odierno imputato, che ha scelto di definire il procedimento con il rito abbreviato, s'inscrive nello snodo delle anomale modalità, definite dal GUP rocambolesche, con le quali si operava il trasferimento del dal pronto soccorso del al reparto protetto del

E' infatti emerso che , direttore dell'ufficio detenuti del Provveditorato Regionale, si presentava personalmente di sabato pomeriggio, mentre era fuori servizio, all'interno della struttura protetta del per poter sottoscrivere la richiesta di ricovero del , atteso che il sanitario di turno si era mostrata irremovibile a non accettare il ricovero senza la richiesta scritta del Provveditorato.

Il primo giudice ha rilevato nella condotta dell'imputato una serie di anomalie che non possono giustificarsi se non con l'intento di far rimanere nel contesto penitenziario per evitare che si venisse a conoscenza del pestaggio subito ad opera della polizia penitenziaria. In particolare, il GUP ha evidenziato che l'imputato non lavorava mai di sabato; mai si era recato personalmente, neppure in orario lavorativo, al per formalizzare una richiesta di ricovero; mai si era verificato che avesse ricevuto dal direttore di una telefonata per autorizzare ricoveri nella struttura protetta; il suo ingresso nella struttura era stato preceduto da contatti telefonici non solo con il direttore dell'istituto e il commissario addetto al servizio piantonamenti, ma addirittura con il Provveditore

, con l'evidente scopo di rassicurarli che si stava adoperando per la risoluzione del problema; la tesi del trasferimento al per esclusivi problemi legati alla difficoltà di reperire uomini per il piantonamento di a causa del contemporaneo ricovero di altri quattro detenuti era stato smentito dalla circostanza che quel giorno vi erano solo altri due detenuti ricoverati; la necessità di recarsi personalmente al era funzionale a convincere la riluttante dott.

a consentire il ricovero di , che veniva reso possibile solo grazie alla concordata falsa attestazione di condizioni di salute non in linea con quanto accertato dal sanitario del carcere al momento dell'ingresso e dai medici del

Il GUP ha ritenuto che da tale, a dir poco anomala, condotta si deduceva che l'imputato era stato messo al corrente del pestaggio dal direttore dell'istituto e si era perciò adoperato in ogni modo per "isolarlo" in un contesto gestito dal personale penitenziario; del resto, nell'ambito penitenziario il pestaggio subito

da cui era conseguita la rottura di una vertebra, era noto come desumibile dal comportamento ostruzionistico manifestato nei confronti del sanitario che aveva disposto il suo ricovero d'urgenza e dalle stesse frasi sibilline pronunciate dal medico che lo aveva visitato nelle celle del Tribunale in presenza di agenti di polizia penitenziaria. Queste circostanze sono ritenute dal GUP un antecedente propedeutico ed etiologicamente rilevante della condotta del e provano la sussistenza del primo elemento del reato di favoreggiamento personale, cioè la consapevolezza della commissione del reato di lesioni in danno di , di cui l'imputato è stato informato il giorno successivo dal direttore nel corso delle numerose conversazioni tra loro intercorse. Tale conclusione è sorretta, secondo il GUP, da una serie di indizi inequivoci: a) le giustificazioni addotte dall'imputato circa l'impossibilità di trovare posti letto e le difficoltà di piantonamento si pongono in evidente contrasto tra di loro; b) non vi era obiettiva difficoltà nell'organizzare il piantonamento perché quel giorno i detenuti piantonati erano solo due; c) l'imputato aveva mentito sul numero di conversazioni avute con il provveditore, non un solo contatto ma tre; d) l'imputato non aveva giustificato plausibilmente le diverse telefonate con il direttore e il commissario responsabile del servizio piantonamenti; e) l'imputato si era recato di sabato pomeriggio fuori dal servizio con una signora presso il reparto protetto ed aveva redatto personalmente la richiesta di autorizzazione, condotta mai in precedenza osservata.

Quanto al reato di abuso d'ufficio, il GUP ha osservato che l'imputato, ponendo in essere una condotta esorbitante rispetto alle proprie attribuzioni per le modalità innanzi precisate, redigendo ex novo un'autorizzazione priva di data presso il reparto del violando il protocollo tra ASL e PRAP che impediva il ricovero di soggetti in fase di acuzie, intenzionalmente procurava un danno al in quanto quel ricovero ha costituito il primo anello della condotta che ha poi indirettamente condotto al decesso del

Quanto infine al reato di falso, il GUP ha evidenziato che il semplice raffronto tra le condizioni di salute del descritte dalla all'atto dell'accettazione nel reparto protetto del quelle descritte nel certificato medico all'atto dell'ingresso a , nella cartella clinica del ricovero al e nello stesso diario infermieristico redatto al subito dopo rende evidente la falsa rappresentazione della realtà che era strumentale al ricovero e l'imputato in

8



qualità di extraneus vi ha concorso avendo lui fatto pressione sul medico recandosi personalmente nel reparto.

Avverso la sentenza ha proposto rituale e tempestivo gravame il difensore che ha chiesto: 1) l'assoluzione ai reati ascritti per non aver commesso il fatto. Il difensore anzitutto sottolinea che il GUP non si è limitato a ricostruire le condotte ascritte all'imputato, ma ha fatto di più anticipando una sentenza di condanna a carico degli altri imputati rinviati a giudizio ed estendendo la responsabilità in capo ad altre persone, in particolare il direttore dell'istituto penitenziario neppure mai indagate dalla Procura. Nella ricostruzione della vicenda, nota il difensore, il GUP è partito dalla condotta di favoreggiamento, che rappresenta il tassello necessario per ritenere sussistenti gli altri reati, e per sostenere il giudizio di responsabilità ha affermato che le condizioni fisiche precarie di , i segni di lesioni e l'incedere barcollante costituivano un dato obiettivo e immediatamente percepibile di un recente pestaggio sul quale sarebbe nato "quel filo di omertà che ha caratterizzato anche la condotta dell'imputato" determinandolo ad una condotta di favoreggiamento degli agenti per tutelare il buon nome dell'Amministrazione penitenziaria. Il ragionamento del primo giudice non può, secondo il difensore, però essere condiviso perché si fonda su circostanze non correttamente interpretate. In particolare, si evidenzia: il sanitario che per prima visitò in istituto a verbale affermò che si trattava di persona che "si era aggravata rispetto a fatti avvenuti tempo prima, forse un giorno prima e non recentemente", escludendo quindi che avesse rilevato lesioni recenti, come scritto invece in motivazione; sempre detto sanitario disponeva il ricovero senza ambulanza perché camminava da solo, così smentendo l'esistenza di un quadro allarmante; il disposto ricovero con mezzo della polizia penitenziaria non veniva eseguito per mancanza di personale con patente D e la circostanza non è segno del clima di ostilità al ricovero tanto che nella stessa giornata per altro detenuto si era dovuto parimenti ricorrere all'ambulanza; il ritardo nell'invio del fax per la richiesta di intervento dell'ambulanza era stato giustificato in data 20 ottobre, due giorni prima del decesso in un momento quindi non sospetto, dall'ispettori i che aveva rappresentato che il sanitario dopo aver corretto il certificato con l'indicazione dell'ambulanza come mezzo di trasporto non l'aveva controfirmato né vi aveva apposto l'orario e che l'ufficio quindi solo dopo aver ricevuto il certificato completo di firma e orario aveva telefonicamente chiesto l'invio dell'ambulanza prima delle ore 17,15 circa e solo per problemi del servizio ambulanze questa era giunta alle successive 19,50, così

9/17

smettendo che vi fosse stato un atteggiamento ostruzionistico per non inviare all'esterno la stessa condotta del direttore che aveva autorizzato l'utilizzo dell'ambulanza dimostra che non vi era alcuna intenzione di non fare uscire i dall'istituto. Del resto, si chiede il difensore se le percosse subite erano immediatamente percepibili e desumibili come scrive il GUP "dal semplice ascolto dell'esame reso innanzi al giudice della direttissima, nel corso del quale si percepisce chiaramente l'affanno e la difficoltà nel parlare derivante da una sintomatologia dolorosa", non si comprende come mai non se ne siano accorti il giudice della convalida, il PM presente in udienza, il difensore, il padre di pure presente in aula, il medico che lo visitò all'interno del Tribunale, i sanitari di quelli del pronto soccorso in numero di nove, che lo visitarono il 16 e il 17 ottobre. Sul punto, la difesa riporta le dichiarazioni rese da alcuni sanitari davanti alla Commissione parlamentare da cui si evince non aveva denunciato di essere stato picchiato, ma aveva riferito di essere caduto e nessuno dei medici aveva sospettato che le cose fossero andate diversamente perché il tipo di lesioni era compatibile con la dinamica descritta; eppure il GUP inspiegabilmente pretende che che non è medico e che non aveva mai visto fosse a conoscenza di come questi si fosse procurate le lesioni. Ed è per ovviare a tale incongruenza che il GUP è costretto a chiamare in causa il direttore dell'istituto i come il soggetto che a conoscenza del pestaggio di informa per indurlo a porre in essere quelle condotte necessarie ad evitare che soggetti estranei all'amministrazione prendessero cognizione delle tragiche condizioni in cui era stato ridotto. L'argomentazione è ritenuta dalla difesa non convincente: neppure il Pm si era spinto ad una simile ricostruzione e lo stesso GUP si arresta alla manifestazione nei suoi confronti di un giudizio morale negativo omettendo la trasmissione degli atti al PM; soprattutto però tale ruolo è smentito dalla circostanza che il 16 ottobre autorizza l'uso dell'ambulanza per il ricovero al e il giorno successivo non oppone alcun ostacolo ad altro ricovero presso lo stesso nosocomio. Ed allora, si osserva, se avesse voluto evitare contatti di con estranei all'amministrazione, si sarebbe adoperato per un trasferimento immediato al reparto detentivo del in giorno oltretutto diverso dal sabato quando senza nessun comportamento "anomalo" avrebbe potuto dall'ufficio autorizzare il trasferimento. Quanto all'asserita contraddittorietà della linea difensiva, il difensore sostiene che l'imputato, sia nelle sit che nell'interrogatorio reso a seguito della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cpp, ha sempre rappresentato di essere stato telefonicamente

10/11

contattato dal direttore _____ e da _____, responsabile del servizio piantonamenti, per trovare una soluzione al problema della carenza di personale per organizzare il servizio e l'eventuale incongruenza sul numero di detenuti in concreto da piantonare, se cinque o tre, non ha rilievo per lo posizione di _____ trattandosi di dichiarazione della _____, essendo stata a lui rappresentata solo la problematica; che non ha mai il prevenuto parlato della mancanza di posti letto essendovi la disponibilità del _____. Lamenta quindi il difensore che il GUP ha trascurato un dato rilevante che smentisce la tesi del complotto: l'idea di trasferire _____ al _____ è del dott. _____, sanitario dell'ospedale _____, che dopo aver inoltrato ben 17 fax con richieste di disponibilità di posto letto, invia la stessa richiesta al reparto protetto del _____ completa di diagnosi; la _____ presa cognizione delle condizioni di salute del paziente, non nega il trasferimento per mancanza dei requisiti di cui al protocollo d'intesa, ma richiede esclusivamente l'autorizzazione del Provveditorato per procedere al ricovero. Tale passaggio appare di fondamentale importanza perché dimostra che l'indicazione del reparto del _____ è venuta dal medico del _____ e non dal personale di polizia penitenziaria; dimostra inoltre che la _____ non era affatto contraria al ricovero avendo dato la disponibilità del posto dopo aver preso visione della diagnosi, ma si era solo limitata a richiedere la prescritta autorizzazione e tutto ciò avviene ben prima dell'arrivo del prevenuto al _____. Pare allora evidente il travisamento dei fatti operato dal giudice di prime cure che ha descritto l'imputato come autore di pressioni sulla _____ recalcitrante ad accettare il ricovero di _____: tutto era stato già deciso dai medici e la sua autorizzazione era una formalità amministrativa da cui esulano considerazioni mediche. Quanto all'ulteriore anomalia rappresentata dalle conversazioni intercorse con il provveditore _____, nonché con il direttore _____ e la _____ di cui secondo il GUP l'imputato non ha spiegato il contenuto, il difensore contesta l'assunto facendo rilevare che nella memoria difensiva cui erano allegate le deposizioni, assunte dalla difesa, del commissario _____ e dell'ispettore _____, si era data ampia spiegazione delle telefonate chiarendo che nelle conversazioni collocate verso le ore 15,00 si era parlato del problema del piantonamento e lui aveva dato oralmente l'autorizzazione al trasferimento; in quelle che si collocano verso le ore 17,00 gli era stata rappresentata la necessità di un'autorizzazione scritta, circostanza che l'aveva indotto a recarsi personalmente nel reparto della struttura protetta trovandosi in zona per una cena; nelle ultime conversazioni aveva informato il superiore della risoluzione del problema. Il GUP, si sottolinea ancora, ha enfatizzato la presenza

11

accanto al prevenuto di una signora che starebbe a "dimostrare la repentinità e la subitaneità" dell'intervento; al contrario, proprio quella presenza dimostra che nessun complotto era in atto e nessuna cautela particolare era stata adottata. Infine si sottolinea che non è dato comprendere come il trasferimento al [redacted] avrebbe paralizzato l'avvio delle indagini; 2) l'assoluzione dai reati di abuso d'ufficio e falso ideologico per mancanza dell'elemento psicologico dei reati. Si evidenzia, quanto al falso, che l'affermazione di responsabilità è incongrua per una serie di considerazioni: l'imputato non conosceva la [redacted], il contatto tra i due si è svolto nel reparto protetto ed è durato cinque minuti; l'imputato non aveva mai visto [redacted] e non conoscendo le sue condizioni non si vede come avrebbe potuto istigare la [redacted] a certificare condizioni diverse da quelle effettive a lui non note; che ipotizzare che fosse stato da terzi messo al corrente delle reali condizioni di salute di [redacted] significa fare illazioni prive di fondamento probatorio anche perché nessuno degli eventuali suggeritori risulta indagato per le medesime contestazioni. In conclusione, sostenere che il falso su istigazione si sia consumato con la mera presenza al [redacted] rappresenta, ad avviso della difesa, la prova che si è voluto condannare l'imputato con argomenti privi di fondamento. Analogamente, quanto al reato di abuso d'ufficio, si evidenzia che il certificato fu redatto dopo che l'imputato si era allontanato dal [redacted] da più di un'ora; che il consenso al ricovero era già di fatto intervenuto allorché a mezzo fax la [redacted] aveva comunicato al [redacted] la disponibilità del posto letto da eseguirsi dopo il formale adempimento burocratico del Provveditorato. Ed allora per ipotizzare una responsabilità dell'imputato, l'accusa avrebbe dovuto provare che [redacted] aveva contattato la [redacted] ancor prima dell'invio del fax da parte dei sanitari del [redacted], diversamente ponendosi la presenza al [redacted] per ragioni burocratiche circostanza neutra rispetto ai profili di contestazione sulla correttezza della diagnosi; in diritto, infine si rileva che non era comprensibile quale danno ingiusto sia stato cagionato a [redacted] seguito del ricovero nella struttura protetta del [redacted] perché un conto è il dettato del protocollo vigente tra amministrazione penitenziaria e amministrazione sanitaria, altro è l'idoneità dell'ospedale a fornire adeguata assistenza medica per le patologie di cui [redacted] era affetto; 3) rinnovarsi l'istruttoria dibattimentale ex art. 603 cpp per escutere i testi [redacted] e [redacted] sul contenuto delle conversazioni con loro intercorse il 17 ottobre, nonché la signora [redacted] che era in compagnia del prevenuto quando si recò al reparto protetto del [redacted]; 4) in via del tutto subordinata, la concessione delle attenuanti generiche con riduzione della pena al minimo edittale.

Con motivi aggiunti depositati in data 13 gennaio 2012 il difensore, nel riportarsi alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ha chiesto acquisirsi le dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dal direttore di _____, dal commissario _____ e dall'agente _____, presente nella struttura protetta quando vi giunse il prevenuto, che hanno riferito circostanze che smentiscono la ricostruzione del GUP in quanto dalle loro deposizioni, rese in contraddittorio delle parti e senza che accusa e parte civile abbiano avanzato rilievi o contestazioni circa eventuali mendacità, era emerso che non rispondeva al vero che _____ avrebbe informato l'imputato del pestaggio di cui _____ era stato vittima; era stato confermato che _____ l'aveva contattato solo per un problema di piantonamento e infine il colloquio tra _____ e la _____ che neppure si conoscevano, era durato solo due o tre minuti, insufficienti quindi per quell'attività di induzione contestata. Il difensore ha chiesto inoltre acquisirsi nota a firma del Direttore Generale _____ in cui sono chiarite le modalità di accettazione dei pazienti all'interno della struttura protetta, nonché nota del direttore sanitario della predetta Asl attestante il numero di ricoveri nel reparto protetto di pazienti provenienti dal Pronto soccorso.

All'udienza del 1-2-2012, presente l'imputato, svolta dal consigliere delegato la rituale relazione, rassegnate le conclusioni il PG e i difensori delle costituite parti civili, il procedimento è stato rinviato per la discussione del difensore dell'imputato.

All'odierna udienza, presente l'imputato, sulle conclusioni della difesa in epigrafe trascritte, la Corte ha deliberato come da dispositivo letto in udienza.

Le censure mosse alla gravata sentenza sono condivisibili.

Si ritiene opportuno prendere le mosse dalla requisitoria svolta dai PM innanzi al GUP all'udienza del 26-10-2010.

I rappresentanti dell'accusa hanno parlato di "una specie di fil rouge" che ricorre in alcuni punti di snodo della vicenda, "contrassegnati da una serie di originalità, di mai visto prima, di mai sentito prima una cosa del genere", che denota la maliziosità della condotta degli imputati. I punti di snodo sono individuati nelle lesioni dolose aggravate cagionate a _____ in nelle celle di Piazzale Clodio; nel tentativo di non fare uscire _____ da _____ con "una serie di pasticci più o meno colposi"; nella necessità di internare _____ nel reparto protetto del _____, ricovero che avviene con modalità rocambolesche; nella redazione di un falso certificato di morte

12 

naturale. Con riferimento alla posizione dell'odierno imputato, i PM, dopo aver ricostruito le modalità del ricovero avvenuto con modalità assolutamente eccezionali di sabato pomeriggio con intervento personale dell'imputato presso il reparto protetto del _____, hanno concluso sostenendo che il suo ruolo era stato determinante per il realizzarsi del ricovero nella struttura inidonea in violazione delle norme prescritte nel protocollo d'intesa sottoscritto tra l'ASL e il Provveditorato Regionale; che era irrilevante la circostanza che l'imputato non avesse "valutato le condizioni mediche di _____ in quanto non medico, che non lo avesse visto ...o conosciuto in precedenza".

L'assunto, con il quale i PM hanno concluso la requisitoria, a parere della Corte, rappresenta il limite dell'ipotesi accusatoria. Se per i PM è dato pacifico che l'imputato non ha mai visto _____ (il che significa che non ha potuto verificare la presenza di lesioni che potevano indurre a sospettare che l'arrestato fosse stato vittima di un pestaggio) e non ha competenze mediche (ciò significa che non era in grado di stabilire il grado di acuzie di una patologia e decidere se era o meno opportuno il ricovero nel reparto protetto del _____ richiesto dal personale medico del _____), rimangono in ombra gli elementi probatori sui quali l'accusa fonda la prioritaria contestazione di favoreggiamento, che rappresenta il punto nodale per la sussistenza degli altri reati. Nella discussione orale i PM hanno fatto riferimento ad una maliziosità di condotte, ad una pluralità di circostanze quantomeno singolari, ma non si sono spinti ad ipotizzare una sorta di complotto ordito all'interno dell'amministrazione penitenziaria, tanto vero che nessuno degli interlocutori di _____ nella vicenda del ricovero ha assunto la veste di indagato né viene ipotizzato nei capi di imputazione un concorso di _____ con soggetti, seppur non identificati, appartenenti all'amministrazione penitenziaria. Ed allora non si comprende come e da chi, secondo i PM, l'odierno imputato, che opera in luogo diverso da quello in cui è avvenuto il pestaggio, da quello in cui _____ è stato ristretto e da quello in cui è stato ricoverato, sarebbe stato messo a conoscenza dell'accaduto ed indotto alla commissione delle condotte contestate.

La debolezza dell'impianto accusatorio sul punto è stata colta dal GUP che nella ricostruzione della vicenda è partito, e non poteva essere diversamente, dalla condotta di favoreggiamento e per poter motivare l'affermazione di responsabilità è giunto alla conclusione che doveva essere stato il direttore dell'istituto di _____ a mettere _____ al corrente di quanto avvenuto, così sostanzialmente accusando _____ delle stesse condotte illecite ascritte all'odierno

imputato. Dalla lettura della motivazione, anzi, si comprende che in sostanza il primo giudice, pur non avendolo espressamente detto, ritiene che consapevoli dell'avvenuto pestaggio fossero anche il commissario [redacted] che era in compagnia di [redacted] quando è stato contattato telefonicamente [redacted] perché autorizzasse il ricovero al [redacted], e il provveditore [redacted], le cui conversazioni con [redacted] sono state lette come prova d'accusa.

Sotto un profilo giuridico, la Corte dubita della correttezza di un simile argomentare in quanto ipotizzandosi tra le righe lo scenario di un complotto sviluppatosi all'interno dell'amministrazione penitenziaria che va oltre l'impianto accusatorio, sarebbe stato forse necessitato, non potendosi in abbreviato modificare la contestazione, la decisione di rimettere gli atti al PM (la sostanziale diversità del fatto contestato rispetto a quello ritenuto pare palese se sol si considera che [redacted] a testimoni che confermano l'assunto difensivo della richiesta di un intervento per far fronte alla mancanza di personale per il piantonamento, diventano nella motivazione della sentenza di condanna sostanzialmente complici di un superiore complotto ordito con il benessere del Provveditore).

In ogni caso, a voler seguire il ragionamento del primo giudice e valutarne la correttezza, occorre verificare se siano stati acquisiti elementi idonei a dimostrare che anzitutto il direttore [redacted], asserito suggeritore di [redacted], fosse a conoscenza dell'aggressione patita da [redacted] aggressione neppure consumata all'interno del suo istituto penitenziario, ma nelle camere di sicurezza del palazzo di giustizia.

Il GUP per sostenere la propria tesi è costretto a ricorrere ad argomentazioni meramente suggestive, affermando che "le evidenti lesioni sul volto...l'affanno e la difficoltà nel parlare... l'incedere barcollante" costituivano un dato obiettivo ed immediatamente percepibile di un recente pestaggio sul quale sarebbe nato quel filo di omertà che ha determinato la condotta di favoreggiamento degli agenti per tutelare il buon nome dell'Amministrazione penitenziaria. Al di là delle espressioni suggestive, la conoscenza da parte di [redacted] del pestaggio subito da [redacted], a parere della Corte, è smentita da due dati obiettivi: il direttore [redacted] sicuramente non ebbe alcun contatto con [redacted] sì da poter de visu apprezzare le descritte condizioni precarie; il sanitario [redacted] che lo visitò all'atto dell'ingresso in istituto, non gli segnalò nel colloquio telefonico, non risultando ciò né dal referto né dalle sit rese dall'indicato medico, la presenza di lesioni chiaramente attribuibili ad

un recente pestaggio. Ma vi è di più, l'asserito intento di [redacted] di "internare" nel reparto protetto de [redacted], per realizzare il quale si sarebbe determinato a coinvolgere l'odierno imputato, è significativamente contraddetto da alcuni dati fattuali con i quali il GUP non si confronta: [redacted] aveva il giorno stesso dell'ingresso in istituto di [redacted] i autorizzato il suo ricovero al pronto soccorso del [redacted] con un'ambulanza per superare il problema della mancanza di personale addetto alla guida della vettura di servizio; il giorno successivo non opponeva alcun ostacolo al nuovo ricovero sempre presso il pronto soccorso del [redacted] i, quando sarebbe stato più semplice in orario d'ufficio contattare il provveditorato per concordare il trasferimento al [redacted] (verosimilmente si ritiene che proprio le indicate circostanze obiettive e l'aver autorizzato il ricovero di al [redacted] i in ben due occasioni abbiano indotto i PM a non coinvolgerlo nell'inchiesta).

Altra fondamentale circostanza con la quale il GUP non si confronta e che smentisce la tesi del complotto per "internare" [redacted] nella struttura protetta del [redacted] i è rappresentata dalle dichiarazioni rese dal dott. [redacted] sanitario del pronto soccorso dell'ospedale [redacted] che innanzi ai PM ha riferito che il 17 ottobre fu lui ad assumere l'iniziativa di chiedere al reparto protetto del Pertini la disponibilità di un posto letto per il ricovero di [redacted] dato che nel pronto soccorso non vi erano posti letto (cfr sit del 18-11-2009: "l'idea del [redacted] è venuta a me perché mi era già capitato altre volte... la verifica che da noi non c'era posto l'ho fatta chiedendo agli infermieri"). Dall'esame della richiesta trasmessa al [redacted] .. dal dott. [redacted] risulta che le patologie riscontrate, "frattura corpo vertebrale L3 emisoma sx e frattura 1° vertebra coccigea", erano chiaramente descritte e non sottostimate al fine di conseguire il ricovero in una struttura che si assume inadeguata, sicché sotto questo profilo non è ipotizzabile neppure "un'induzione" pilotata anche del dott. [redacted].

Dovendosi per tutte le ragioni anzidette escludere che sia stato il direttore [redacted] a mettere [redacted] a conoscenza del pestaggio subito da [redacted] i, occorre verificare se gli altri elementi probatori acquisiti siano sufficienti a sostenere l'ipotesi accusatoria.

Il GUP ha individuato una serie di anomalie nella condotta del prevenuto che dimostrano inequivocabilmente la sua responsabilità; in particolare, ha sottolineato che in via del tutto eccezionale si era recato di sabato pomeriggio personalmente

16/10/09

nella struttura protetta del _____ i per autorizzare il ricovero di un detenuto, che il suo ingresso nella struttura protetta era stato preceduto e seguito da telefonate con il direttore _____ i, il commissario _____ e il provveditore _____ che le giustificazioni addotte dall'imputato circa l'impossibilità di trovare posti letto e le difficoltà di organizzare il piantonamento erano in contrasto tra di loro, oltre che smentite dalla circostanza che quel giorno vi erano solo due detenuti ricoverati, che l'intervento personale nella struttura era funzionale a convincere la dott.ssa _____ a consentire il ricovero.

Partendo da tale ultima notazione, è da osservare che, come si evince dal fax di richiesta di ricovero inoltrato dal dott. _____ i alla struttura protetta del _____, la dott.ssa _____ non si era mostrata contraria al ricovero per le condizioni di salute _____, ma si era limitata a rappresentare che "senza autorizzazione scritta del PRAP non si accettano ricoveri". E' allora evidente che alcuna particolare opera di convincimento dovesse essere fatta perché la _____ aveva richiesto semplicemente il rispetto dell'iter burocratico previsto per i ricoveri nel reparto detenuti del _____. Dalla testimonianza resa in dibattimento dall'agente _____ in servizio quel giorno all'indicato reparto, si ha la conferma di quanto detto: _____ e _____, che certamente non si conoscevano, parlano nell'occasione per due o tre minuti, tempo assolutamente insufficiente ad ipotizzare che sia servito per convincerla a consentire un ricovero inopportuno al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione Penitenziaria, alla quale la _____ è estranea. Al contrario, la brevità dell'incontro è compatibile con la tesi difensiva di essersi limitato alla sottoscrizione del provvedimento amministrativo di autorizzazione al ricovero di _____.

Pare a questo punto opportuno precisare quale sia la natura del provvedimento che ha adottato l'imputato, anche per la rilevanza che assume rispetto alla contestazione di concorso nel reato di abuso d'ufficio e false attestazioni contenute nella cartella clinica redatta dalla _____ all'atto del ricovero. Secondo il protocollo organizzativo della struttura protetta, al Provveditorato spetta un compito meramente di coordinazione dei ricoveri, dal quale esula ogni valutazione medica non esigibile chiaramente da soggetto, come _____, che non ha conoscenze mediche.

Il documentato rifiuto, nei termini ora descritti, della _____ a ricoverare _____ presso la struttura protetta conferma la tesi dell'imputato di essere stato

17 

contattato da _____ e _____ per autorizzare il ricovero di un detenuto nella struttura protetta del _____, ricovero che avrebbe risolto i problemi di carenza di personale per il piantonamento. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, a parere della Corte, non si rinvengono sostanzialmente contraddizioni logiche nelle concordi dichiarazioni sul punto dei tre interlocutori: l'accertata disponibilità di un posto letto all'interno del reparto protetto avrebbe consentito al nucleo piantonamento di distogliere e diversamente utilizzare il personale in altro servizio, dovendosi organizzare i turni nei giorni non lavorativi del sabato e della domenica. In ogni caso, la circostanza poi che i piantonamenti in atto e/o previsti fossero due o tre e non cinque non può essere valutata come elemento indiziario a carico del prevenuto posto che la situazione a lui è stata rappresentata in quei termini da _____ e _____, come dagli stessi ribadito pure in dibattimento senza che i PM nulla abbiano contestato.

La spiegazione data dal prevenuto delle due telefonate al provveditore nel pomeriggio del 17 ottobre pare, contrariamente all'assunto del GUP, logica: essendosi recato di persona al _____ per rilasciare il nullaosta al ricovero aveva ritenuto di avvertire il suo superiore della circostanza. L'enfaticizzazione del numero delle chiamate fatte al provveditore, tre e non due, non pare che possa rivestire particolare rilevanza soprattutto nell'ottica dell'accusa che mai alcun rilievo ha mosso al provveditore.

Rimane a carico del prevenuto la singolare ed eccezionale decisione di essersi recato di sabato pomeriggio al reparto protetto del _____ i per rilasciare l'autorizzazione al ricovero.

Tale condotta, se valutata in coordinazione con le deposizioni di _____ e _____ (persone che si ribadisce ancora una volta non sottoposte ad indagini, anzi testimoni dell'accusa nel processo in corso a carico degli altri imputati), che hanno dichiarato che sono stati loro a rappresentargli la necessità di autorizzare il ricovero per la carenza di personale, non pare che possa in sé destare particolari sospetti: di fronte alle insistenze del direttore dell'istituto e del responsabile del nucleo piantonamenti, la decisione dell'imputato di eccezionalmente adoperarsi per l'amministrazione al di fuori dell'orario d'ufficio non pare che possa prestare il fianco a dubbi o sospetti.

A voler non tener conto di tali dichiarazioni, che il GUP evidentemente reputa non veritiere, non pare comunque, in assenza di altri elementi convergenti, che la mera

18

presenza di sabato pomeriggio al [redacted] possa essere ritenuta da sola dimostrativa della conoscenza del pestaggio patito da [redacted]

Anche sul piano logico, l'assenza di un complotto ordito all'interno dell'amministrazione penitenziaria è dimostrata, oltre che dalle considerazioni sin qui espresse, dalla relazione di servizio che l'agente [redacted] redige dopo l'intervento al [redacted] di [redacted], alto funzionario dell'amministrazione cui appartiene: è mai ipotizzabile che i vertici laziali dell'amministrazione penitenziaria si stiano attivando con i sanitari del [redacted], estranei all'amministrazione, per ricoverare un detenuto a tutela del buon nome dell'amministrazione penitenziaria e non abbiano coinvolto "nel complotto" il semplice agente penitenziario per evitare che rimanesse traccia di una condotta anomala? La stessa presenza al fianco di [redacted] di una persona estranea all'amministrazione, secondo il collegio, dimostra la buona fede del prevenuto, che in caso contrario essendo in contatto con [redacted] e [redacted] sin dalle ore 15,00 ben avrebbe potuto liberarsi dall'appuntamento e recarsi da solo in ospedale.

Si ritiene inoltre non corretta la valutazione del ricovero di [redacted] al reparto protetto del [redacted] come funzionale ad "isolarlo" per impedire l'inizio di indagini a carico dei responsabili del pestaggio.

Tale valutazione a parere del collegio è frutto di un equivoco: il reparto protetto è e rimane un reparto dell'ospedale cui sono assegnati medici e infermieri del tutto estranei all'amministrazione penitenziaria; l'unica differenza rispetto agli altri reparti del nosocomio attiene alle misure logistiche di protezione e sicurezza predisposte che consentono un minor impiego di personale militare per il piantonamento dei detenuti ristretti. Come sottolineato dal dott. [redacted], direttore dell'istituto di [redacted] da cui dipende amministrativamente il reparto del [redacted], innanzi alla Commissione d'inchiesta del Senato, "un ricovero in corsia comporta... che qualsiasi visita del medico o dell'infermiere nella corsia ospedaliera deve vedere il poliziotto penitenziario disarmato accanto al letto del detenuto. Potete immaginare questo in termini di privacy che ricadute può avere. All'interno del [redacted] invece ci sono stanze singole dotate di tutti i sistemi di sicurezza per cui il medico e gli infermieri intervengono all'interno della stanza, hanno un rapporto diretto con il paziente." Ed allora, se il [redacted] garantiva maggiore privacy e la possibilità di un colloquio tra il detenuto e il personale sanitario, estraneo si ribadisce all'amministrazione penitenziaria e non animato di conseguenza da alcuno spirito corporativo, senza la

ca [redacted]

presenza fissa degli agenti di scorta, l'intera ipotesi d' accusa pare non reggere perché addirittura sarebbe stato lì più agevole per denunciare l'aggressione subita ad un medico o ad un infermiere.

Ancora va sottolineato che l'accusa ipotizza che si sia dovuto recare personalmente al per indurre la recalcitrante ad accettare il ricovero di in una struttura non adeguata alle patologie in atto. E' di tutta evidenza che l'accusa di abuso, così come contestata ai soli e non possa reggere in quanto per il raggiungimento dell'illecito obiettivo era necessario assicurarsi la complicità non solo della , quel momento di turno, ma anche dei sanitari dei turni successivi che avrebbero dovuto fingere di non avvedersi della criticità delle condizioni di salute del detenuto e non chiedere l'immediato trasferimento di in un reparto ospedaliero di pronto soccorso; senza tale complicità, l'intera operazione era destinata al fallimento e a durare lo spazio delle poche ore di un turno di servizio. Ebbene, agli atti non vi è traccia di un contatto tra o altro rappresentante dell'amministrazione penitenziaria e il direttore e/o i medici del reparto protetto che possa indurre a ritenere che ciò sia avvenuto.

In conclusione, l'imputato va assolto dal reato di favoreggiamento perché non vi è prova che fosse a conoscenza dell'aggressione consumata dagli agenti di polizia penitenziaria in danno di non potendosi tale consapevolezza desumersi, in presenza dell'adozione di un legittimo provvedimento amministrativo, dalla sola circostanza che lo abbia emesso recandosi personalmente in ospedale di sabato pomeriggio. Si ritiene di adottare la formula per non aver commesso il fatto in quanto sarà il Tribunale, innanzi al quale si sta celebrando il dibattimento nei confronti delle persone chiamate a rispondere del reato in concorso, a stabilire se medici e infermieri, che a differenza di hanno visitato hanno le necessarie competenze tecniche, abbiano ommesso di denunciare all'A.G. la presenza sul detenuto di lesioni riconducibili ad un pestaggio.

va assolto dal reato di falso per non aver commesso il fatto perché ignorando la commissione del reato di lesioni da parte degli agenti di polizia penitenziaria non aveva motivo di indurre la a certificare condizioni di salute di diverse da quelle effettive, a lui oltretutto ignote; come prima evidenziato, l'unico contatto tra l'imputato e la è durato tre o

quattro minuti insufficienti ad "indurre" un professionista, estraneo all'amministrazione penitenziaria, a commettere un reato.

Infine va assolto dal reato di abuso d'ufficio per non aver commesso il fatto in quanto, ignorando la commissione del reato presupposto, non può essere addebitato a lui, privo di competenze mediche e con compiti amministrativi di mera coordinazione dei ricoveri, il ricovero di _____ in reparto non adeguato a curare uno stato di acuzie, stato non segnalato né dal sanitario del pronto soccorso del _____ né dal sanitario del _____. Anche per tale reato, più appropriata pare la formula per non aver commesso il fatto lasciando al Tribunale di valutare la responsabilità della _____ nell'aver accettato, dopo la visita e la verifica delle condizioni di salute di _____, il suo ricovero nel reparto protetto.

In tali termini va riformata l'impugnata sentenza.

Riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

PQM

Visti gli artt. 127, 443.4, 599.1, 605 cpp, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Roma in data 25-1-2011 appellata da _____, assolve l'imputato dai reati ascritti per non aver commesso il fatto.


Riserva il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione.

Roma, 30 aprile 2012

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Depositato in Cancelleria

1 LUG. 2012

Oggi, _____

Il Funzionario Giudiziario

